



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GINO MANTELLO - Sindaco	Sì
2. MARIA CRISTINA CIVADDA - Consigliere	Sì
3. ELENA RAMELLA - Consigliere	Sì
4. STEFANO MORO - Consigliere	Sì
5. GIUSEPPE NAPOLITANO - Consigliere	Sì
6. MARCO LAMANTIA - Consigliere	Sì
7. ROBERTO CILIESA - Consigliere	Sì
8. ROBERTO BUSCHINO - Consigliere	Giust.
9. ALESSIA CANEPARO - Consigliere	Sì
10. MARCO MARIA STEFANO BERNARDINI - Consigliere	Sì
11. STEFANO BORDONI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. DANIELE FRANCESCHINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che in base all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente

prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il vigente **Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria** approvato con propria deliberazione n. 6 del 17/06/2020;

Ritenuto di apportare una modifica riguardante le esenzioni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), prevedendo che tale esenzione venga applicata anche qualora gli immobili siano concessi in uso gratuito ad altri enti non commerciali e che vi esercitano attività senza scopo di lucro;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione/modifica dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli n. 10 espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la modifica al vigente **Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria**, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 17/06/2020, come risulta dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI DARE ATTO CHE, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo.
- 3) DI INVIARE la presente deliberazione relativa all'approvazione della modifica del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 4) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GINO MANTELLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. DANIELE FRANCESCHINA